

N.R.G. 7108/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
DECRETO

Ai sensi dell'art. 171-bis, terzo comma, c.p.c.

Il Giudice dott. **Massimo Vaccari**,

rilevato che l'attrice ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l'ex coniuge e Intesa San Paolo Spa al fine di ottenere lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, nella misura di $\frac{1}{2}$ ciascuna, sull'immobile meglio identificato in atto di citazione e gravato da mutuo ipotecario, con relativo privilegio, in favore di Banca [REDACTED] S.p.A., litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 1113, comma 3, c.c.;

che la controversia, attenendo a diritti reali, è soggetta a mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010, come peraltro eccepito dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta;

che pertanto va dato modo alle parti di attivare il procedimento di mediazione al fine di soddisfare la condizione di procedibilità, non risultando necessario invitarle ad interloquire sul punto, secondo quanto prevede il terzo comma dell'art. 171-bis c.p.c., come riformulato ed integrato dall'art. 3, comma 2, lettera h) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164;

che ai sensi dell'art. 5, comma 2, questo giudice deve fissare la nuova udienza di comparizione delle parti, che è stata individuata in atto di citazione nel 22 aprile 2026, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, termine che è stato elevato



da tre a sei mesi a seguito della sostituzione del previgente testo dell'art. 6 da parte dell'art. 1, lett. e) d. lgs. 27 dicembre 2024, n. 216;

che occorre peraltro tener presente che, con la modifica da ultimo citata, all'art. 6 del d. lgs. 28/2010 è stato aggiunto anche un secondo comma che prevede che: *“Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi”*;

che dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 6, come riformulati dall'art. 1, lett. e) d. lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, si evince che il procedimento di mediazione ha una durata di almeno sei mesi e che il giudice non ha più margini di discrezionalità nello stabilire la durata del rinvio funzionale all'esperimento della procedura di ADR atteso che la nuova udienza deve essere fissata dopo almeno sei mesi dal rilievo del mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità;

che prima della succitata modifica normativa invece il giudice poteva fissare la nuova udienza in un termine rientrante in quello non superiore a tre mesi, stabilito dal testo previgente dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. 28/2010;

che tale nuova disciplina è stata giustificata dall'esigenza di “non comprimere eccessivamente i tempi della mediazione, specialmente quando essa coinvolge più parti e per le cause di maggiore complessità come le divisioni ereditarie che necessitando anche di pareri di esperti richiedono un tempo maggiore per il loro svolgimento” (così testualmente la relazione al d. lgs. 216/2024);

che, a ben vedere, la previsione in esame risulta però in contrasto con l'esigenza di accelerazione della fase introduttiva del giudizio, che mira invece a soddisfare proprio la nuova versione dell'art.171-bis, terzo comma, c.p.c., atteso che quest'ultima norma consente la soluzione delle questioni pregiudiziali già al momento della conferma o del differimento della prima udienza di comparizione;

che, peraltro, la modifica in esame appare in contrasto anche con il principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'art.47 del trattato Ue, poiché ritarda l'accesso



alla giurisdizione tanto più se si considera che impone un rinvio della prima udienza di comparizione di ben sei mesi a fronte di un termine per la costituzione del convenuto di 120 giorni cosicchè, nelle controversie soggette a mediazione, l'attore può vedere esaminato il suo caso da parte dell'autorità giudiziaria a distanza di almeno dieci mesi dal momento in cui ha deciso di agire in giudizio;

che non va nemmeno sottaciuto che la ratio della nuova disciplina ben può essere soddisfatta protraendo la durata della mediazione, rispetto ad un periodo standard inferiore a quello stabilito dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. 28/2010, solo qualora vi fosse una specifica necessità, di carattere istruttorio o di estensione del contraddittorio;

che pertanto la disciplina che impone al giudice un rinvio della prima udienza di comparizione di almeno sei mesi va disapplicata in quanto contrastante con la norma sovra nazionale sopra citata e la presente causa va differita di due mesi rispetto al termine fissato in atto di citazione, apparendo più che congruo un periodo di quattro mesi per l'esperimento della mediazione;

P.Q.M.

Differisce l'udienza di prima comparizione delle parti al 25 giugno 2026 h.10.00

Verona, 17 febbraio 2026

Il giudice

Dott. Massimo Vaccari

